



Città Metropolitana
di Genova

Polizza di assicurazione

OGGETTO	<i>Copertura assicurativa RCAUTO a libro matricola</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Città Metropolitana di Genova Sede Legale: Piazzale Mazzini, 2 16122 – GENOVA (GE) C.F. 80007350103</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Francesco Scriva</i>
CENTRALE DI COMMITTENZA	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Dott. Stefano Semorile</i>
DEFINIZIONI	
Annualità assicurativa	<i>Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.</i>
Assicurazione.....	<i>Il contratto di Assicurazione</i>
Broker	<i>MARSH S.p.A. iscritta al R.U.I. al n° B000055861</i>
Comunicazioni.....	<i>Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.</i>
Contraente.....	<i>Il soggetto che stipula l'assicurazione.</i>
Assicurato	<i>Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione</i>
Società	<i>L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)</i>
Polizza.....	<i>Il documento che prova l'assicurazione.</i>
Premio.....	<i>La somma dovuta dal Contraente alla Società</i>

DEFINIZIONI	
Rischio	<i>La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne</i>
Sinistro	<i>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.</i>
Risarcimento	<i>La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro</i>
Indennizzo	<i>La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro</i>
Broker	<i>Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.</i>
Legge	<i>Il D.Lgs. n. 209/2005 Titolo X, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni</i>
Regolamento	<i>Il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni</i>
Proprietario	<i>L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà</i>
Conducente	<i>La persona fisica alla guida del veicolo</i>

RCAuto a libro matricola

SOMMARIO PAGINA

COPERTURA ASSICURATIVA RCA	6
Massimali	6
Formula Tariffaria RCA	6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	7
Art.1 Oggetto dell'assicurazione	7
Art.5 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia	9
Art.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art.7 Foro competente	10
Art.8 Precisazioni	10
Art.9 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio	10
Art.10 Coassicurazione e delega	11
Art.11 Durata del contratto	11
Art.12 Adeguamento del premio	11
Art.13 Periodo di osservazione della sinistrosità	12
Art.14 Trasferimento della proprietà del veicolo	12
Art.15 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato	12
Art.16 Sospensione in corso di contratto	13
Art.17 Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno	13
Art.18 Attestazione dello stato di rischio	13
Art.19 Gestione delle vertenze	14
Art.20 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo	14
Art.21 Oneri fiscali	14
Art.22 Interpretazione del contratto	14
Art.23 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione	15
Art.24 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	15
Art.25 Rinvio alle norme di legge	15
Art.26 Clausola broker	15
SEZIONE A - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A.	16
A.1 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione	16
A.2 Ricorso Terzi da Incendio	16
A.3 Definizione di terzi	16
A.4 Responsabilità Civile dei trasportati	16
A.5 Carico e Scarico	17
A.6 Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici	17
A.7 Rimorchi – Rischio Statico	17
A.8 Soccorso vittime della strada	17
A.10 Garanzia cristalli	17
A.11 Concorso spese di recupero e di traino	18
A.12 Perdita delle chiavi	18

RCAuto a libro matricola

A.13	Spese di noleggio di un veicolo	18
A.14	Bagaglio	18
A.15	Trasporto in ambulanza	18
A.16	Colpa grave dell'Assicurato	18
A.17	Dolo e colpa grave	18
A.18	Rinuncia al diritto di surrogazione	19
A.19	RC per difetti di manutenzione	19
SEZIONE B - RISCHI ACCESSORI INCENDIO E FURTO AUTO		20
B.1	Veicoli assicurati	20
(A)	Incendio	20
Oggetto della garanzia		20
Esclusioni		20
(B)	Furto	20
Oggetto della garanzia		20
Esclusioni		20
(C)	Eventi Speciali	21
Oggetto della garanzia		21
(D)	Danni accidentali	21
Oggetto della copertura		21
Esclusioni		21
B.2	Modalità di denuncia dei sinistri	22
B.3	Riparazioni – Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate	22
B.4	Determinazione del danno	22
B.5	Clausola arbitrare	23
B.6	Scoperto e franchigia	23
B.7	Pagamento dell'indennizzo	23

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo la rateazione convenuta. Nel caso in cui un veicolo dovesse essere sostituito, verrà riconosciuta al mezzo subentrante la stessa classe di merito del veicolo sostituito, purché la sostituzione avvenga contestualmente.

RCAuto a libro matricola

Le carte di circolazione dei mezzi assicurati riportano la denominazione Provincia di Genova, alla quale è subentrata la Città Metropolitana di Genova in base alla legge del 7 aprile 2014 n. 56.

In caso di emissione di polizze singole (rimorchi – rischio statico e natanti), la Società aggiudicataria i contratti dovrà, altresì, consentire la stipula di nuove assicurazioni per inclusioni o sostituzioni in corso d'anno ad analoghe condizioni di contratto, in quanto compatibili, ed a tariffa/premi/tassi in corso al momento dell'offerta presentata compresi gli eventuali sconti praticati, con la sola esclusione delle modifiche di legge eventualmente intervenute o di variazioni di garanzia richieste dall'Ente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore a quel momento.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati o contrassegni.

Per le inclusioni e le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, del telefax, o comunque dalle ore 24.00 della data di restituzione all'impresa del certificato e del contrassegno.

L'Impresa conteggia il premio di ciascun veicolo, tenendo conto delle variazioni di rischio per esso eventualmente intervenute, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine della stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce, la differenza di premio per la rata successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine per il periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per la rata successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 45° giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Relativamente ai veicoli speciali, si intendono “veicoli di trasporto attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporto specifico” quelli così indicati in base alla carta di circolazione o a dichiarazione del Contraente. L'allegato elenco veicoli costituisce dichiarazione del Contraente sia per quanto sopra che in caso di eventuale mancata consegna della copia della carta di circolazione, certificato o licenza di navigazione (natanti).

Esclusivamente per motivi tecnici, è consentita l'emissione di polizza singola per rimorchi (rischio statico) ad identiche condizioni normative (in quanto pertinenti) riportate nel presente capitolato.

In caso di nuove acquisizioni non seguite da sostituzioni dovrà essere consentita la durata di anni uno più rateo alla firma.

Le tariffe offerte dovranno essere riferite tutte alla zona territoriale di GENOVA.

COPERTURA ASSICURATIVA RCA

Massimali

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

€ 32.000.000,00 per tutte le categorie di veicoli assicurati.

Formula Tariffaria RCA

- Bonus/malus: autovetture e autopromiscui,;
- Bonus/malus o "sconto in assenza di sinistri": ciclomotori, motocicli;
- Tariffa fissa: tutti gli altri veicoli.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore di proprietà del Contraente o dati in leasing, locazione o in comodato e anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed inseriti nel libro matricola.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni causati ai trasportati e/o alle loro cose, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Per i veicoli su cingoli sono esclusi i danni causati alla pavimentazione stradale.

2. Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

RCAuto a libro matricola

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

3. Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente ed a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma, del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 45° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

4. Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l'Industria il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art.143 del D Lgs. Del 07/09/2005 n. 209 (modulo di constatazione amichevole d'incidente) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni;
- b) all'Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona, al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni;
- c) alla Società e per conoscenza all'Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

RCAuto a libro matricola

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

5. Pagamento del premio – decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24,00 del 30/06/2022 anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dalla Contraente entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

Le rate di premio relative agli eventuali rinnovi o proroghe devono essere pagate entro 60 (sessanta) giorni successivi dalle relative decorrenze.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'ufficio preposto per i pagamenti della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o telefax o e-mail.

La Società si impegna in ogni caso a consegnare i documenti necessari e/o ad effettuare le opportune registrazioni / comunicazioni presso le sedi competenti, al fine di garantire la copertura assicurativa e la regolarità amministrativa per la circolazione di un veicolo entro la decorrenza e/o le scadenze delle rate annuali, ferma la possibilità della Società di agire in rivalsa in caso di sospensione.

Con riferimento e ai sensi dell'art. 7, 10 comma del Regolamento IVASS n. 8/2015, la Contraente ha facoltà di chiedere la trasmissione dei certificati di assicurazione in formato elettronico e in tal senso la Compagnia di Assicurazione s'impegna all'emissione dei documenti assicurativi nel formato che sarà richiesto dalla contraente (elettronico – mail + pdf e/o mail+ collegamento - e/o cartaceo) in anticipo rispetto alla decorrenza della polizza, secondo le tempistiche indicate dalla stessa Contraente.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892-1893-1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio

RCAuto a libro matricola

convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

6. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

7. Precisazioni

Per quanto non previsto o derogato dalle condizioni particolari ed aggiuntive di contratto, si farà riferimento alle condizioni generali di assicurazione per i veicoli a motore ed alle norme di legge vigenti e del codice civile.

Si precisa inoltre quanto segue:

- le presenti norme, le norme di cui alla presente polizza, nonché le condizioni di contratto tutte, generali, aggiuntive e speciali, abrogano e sostituiscono qualsiasi condizione difforme predisposta o meno a stampa (compreso quanto eventualmente riportato in schede o altri moduli allegati), se ed in quanto incompatibile;
- laddove venga riportata la parola Azienda, Società, proprietario, qualora riferita al Contraente, la stessa sarà automaticamente sostituita dalla parola "Ente";
- per veicolo/mezzo si intende qualsiasi veicolo a motore di proprietà o in uso all'Ente a qualsiasi titolo, nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore;
- per veicolo/mezzo si intende qualsiasi veicolo a motore di proprietà o in uso all'Ente a qualsiasi titolo, nonché i rimorchi destinati ad essere trainati da veicoli a motore;
- per Società/Impresa si intende l'Assicuratore;
- la le carte di circolazione dei mezzi assicurati riportano la denominazione Provincia di Genova, alla quale è subentrata la Città Metropolitana di Genova in base alla Legge del 07/04/2014 n. 56.

8. Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31/12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
 - sinistri denunciati;
 - sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - sinistri senza seguito.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il

RCAuto a libro matricola

consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

9. Coassicurazione e delega

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni.

Si dà e si prende atto, ai sensi dell'art. 1911 C.C., che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

10. Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata per la durata di **36 mesi**, non è soggetta a tacito rinnovo, ma continua a produrre i suoi effetti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Tale ulteriore copertura di 15 giorni cessa comunque nel momento in cui venga stipulato e perfezionato un nuovo contratto con altra compagnia.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- una proroga temporanea finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).

11. Adeguamento del premio

L'Impresa rinuncia a chiedere adeguamento del premio dell'assicurazione per l'intera durata del contratto.

Il premio annuo lordo potrà subire variazioni solo per aumento o diminuzione delle imposte governative, inclusioni od esclusioni di mezzi, variazioni delle classi di merito B/M o maggiorazione del premio per sinistrosità (Peius).

12. Periodo di osservazione della sinistrosità

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

13. Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

a) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l'alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.

b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l'impresa assicuratrice del veicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio l'impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

E' fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo "*Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato*"

14. Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per i contratti di durata inferiore all'anno l'impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

L'Impresa non procede alla restituzione della eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

15. Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Impresa restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo Articolo "*Risoluzione del contratto per il furto del veicolo*".

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorso 12 mesi dalla sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Impresa.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a tre mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte dell'Impresa, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto – fermo il proprietario assicurato – deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno nonché quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozze.

All'atto della sospensione l'impresa rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

16. Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostitutiva.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione del D.Lgs. del 07/09/2005 n. 209.

17. Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente; il numero del contratto di

RCAuto a libro matricola

assicurazione;

- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta;
- i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

18. Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art.1917 del c.c., assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

19. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'Art. 1896 del Codice Civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al restante periodo assicurativo, al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale

20. Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

21. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso,

RCAuto a libro matricola

verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

22. Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

23. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), o PEC, indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

24. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie

25. Clausola broker

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, attualmente rivestito da parte di MarshSpA con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 – telefono 010/837391 fax 010/8373932, ovvero del Broker incaricato.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6% sul premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

SEZIONE A - CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A.**CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)****A.1 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione**

A deroga dell'articolo "Esclusioni e rivalsa", la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto. Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La Società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge quando al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

A.2 Ricorso Terzi da Incendio

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 250.000,00 compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) le persone indicate all'articolo 129 del D.lgs 209/2005 e s.m.i.;
- c) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- d) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

A.3 Definizione di terzi

Non sono considerati terzi le persone indicate dall'articolo 129 del D.lgs 209/2005 ed eventuali s.m.i.

A.4 Responsabilità Civile dei trasportati

RCAuto a libro matricola

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

A.5 Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

A.6 Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza per la Responsabilità Civile Auto.

Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo, fatta eccezione per i passeggeri costretti su sedie a rotelle o altri strumenti similari durante le operazioni di salita e di discesa, e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi. Il premio della garanzia è rapportato in misura percentuale a quello di Responsabilità Civile Auto.

A.7 Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

A.8 Soccorso vittime della strada

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 250,00 per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, inclusi gli animali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

A.9 Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato, qualora lo stesso non si trovi in circolazione.

Tale garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 30.000,00.

A.10 Garanzia cristalli

La Società, limitatamente alle autovetture, risarcisce i danni di rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale. Il limite massimo di indennizzo è pari ad Euro 750,00.

A.11 Concorso spese di recupero e di traino

Qualora il veicolo assicurato non possa più procedere con i propri mezzi a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 500,00 per ogni evento - contro presentazione di regolare fattura - le spese sostenute per il recupero od il traino del veicolo stesso alla più vicina officina di riparazioni, entro il limite di km. 50.

A.12 Perdita delle chiavi

La Società rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di bloccaggio/sboccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione di serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o sboccaggio del sistema antifurto. La Società rimborserà tali spese sino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro.

A.13 Spese di noleggio di un veicolo

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente ad incidente stradale, la Società rimborserà all'Assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche simili, esclusi carburanti e lubrificanti.

La garanzia è operante anche in caso di sequestro del veicolo; in questo caso, l'Assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo.

La Società rimborserà tali spese sino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro, per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo di 30 giorni.

A.14 Bagaglio

La Società di obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi socio-politici, atmosferici o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'assicurato e dei suoi dipendenti per i quali sia stato autorizzato il trasporto.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.

La Società rimborserà tali spese sino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro.

A.15 Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.

La Società risarcirà tali spese sino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro.

A.16 Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

A.17 Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

RCAuto a libro matricola

A.18 Rinuncia al diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

A.19 RC per difetti di manutenzione

La Società risponde, fino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia responsabile rinunciando a rivalersi nei confronti del Contraente/Assicurato.

Il Contraente

La Società

SEZIONE B - RISCHI ACCESSORI INCENDIO E FURTO AUTO**(CONDIZIONI VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)**

Testo diramato dalla Sezione Tecnica per le Assicurazioni Automobili dell'ANIA
circolare n.202/19941Auto-10 - 16/11/94
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

B.1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui alle lett.A, B, C e D della presente sezione.

(A) Incendio**Oggetto della garanzia**

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

(B) Furto**Oggetto della garanzia**

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

- La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque

RCAuto a libro matricola

dolosi;

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

(C) Eventi Speciali

Oggetto della garanzia

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni ed alluvioni, frane, smottamenti del terreno e slavine.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

(D) Danni accidentali

Oggetto della copertura

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli, persone o animali, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada.

Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di:
 - eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
 - trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
 - tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
 - atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.
- per i danni causati da materiali o animali trasportati sul veicolo.
- per i danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
- per danni durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale.
- per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

RCAuto a libro matricola

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i guasti meccanici in genere se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.

La Società rimborsa altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

B.2 Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società oppure al Broker entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

B.3 Riparazioni – Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso dell'impresa, purchè detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

L'Impresa ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tale caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

B.4 Determinazione del danno

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 10% per ogni anno intero del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%.

B.5 Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli

B.6 Scoperto e franchigia

In caso di furto e rapina, l'impresa corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto pattuiti.

B.7 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 5 della presente Sezione.

B.8 Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare l'impresa non appena abbia notizie del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenerne il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito tra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato.

In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore della cosa recuperata, sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

B.9 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito e valore assicurato.

La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di provenienza in corso.

Si precisa infine cheil premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione.

RCAuto a libro matricola

ELENCO VEICOLI: Vedasi allegato

Il Contraente

La Società